

Report Info Pubblico Impiego



IL SINDACATO DEI CITTADINI



Report Informativo

*A cura del Servizio Politiche di Programmazione
Economiche e Finanziarie
e del Pubblico Impiego*

OTTOBRE 2014

E-mail: politicheeconomiche@uil.it



Report Info Pubblico Impiego

OTTOBRE 2014

Anno I - Numero 6

Pubblica Amministrazione

Rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti

“La UIL, ha fortemente contestato un punto, nel quale si definiva la data dello scrutinio, ovvero la proposta prevedeva che lo stesso doveva avvenire il giorno seguente la chiusura dei seggi”.

“La Uil non accetterà ulteriori rinvii del rinnovo dei contratti dei lavoratori pubblici, bisogna ripristinare e riqualificare immediatamente la dinamica contrattuale pubblica,”

In data 28 ottobre u.s., è stato siglato in Aran, con le Confederazioni sindacali, il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti.

La UIL, ha fortemente contestato un punto, nel quale si definiva la data dello scrutinio, ovvero la proposta prevedeva che lo stesso doveva avvenire il giorno seguente la chiusura dei seggi. Mentre la nostra proposta (condivisa dalla maggioranza delle Organizzazioni presenti) evidenziava le ragioni in merito alla trasparenza e coerenza di come in tutte le tornate elettorali lo spoglio avviene subito dopo la chiusura dei seggi.

Nonostante le dichiarazioni che si sono succedute e che esprimevano la piena condivisione alla nostra proposta, l'Aran non ha voluto apportare le modifiche al testo. Di conseguenza come UIL prendendo atto del non rispetto della maggioranza del tavolo, abbiamo



presentato una nota a verbale dichiarando appunto di non condividere le motivazioni per cui si riteneva di spostare lo scrutinio il giorno seguente alle elezioni delle RSU. Ma per senso di responsabilità e per evitare strumentalizzazioni abbiamo sottoscritto il protocollo.

Sommario:

Siglato il Protocollo per il rinnovo delle Rappresentanze unitarie del personale dei comparti

**1
2**

**Legge di Stabilità
2015**

**3
28**

Commenti UIL

Un estratto sull'analisi fatta dalla Uil sulla situazione della Pubblica Amministrazione e sui dipendenti pubblici presentata dal Seg. Confederale

29

Antonio Focillo

Pubblica Amministrazione

I 5 articoli del protocollo:

- 1) Indizioni delle elezioni
- 2) Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni
- 3) Mappature delle sedi elettorali
- 4) Accordi integrativi di comparto
- 5) Norme finale

Riportiamo il Calendario delle procedure:

13 gennaio 2015

Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio delle procedure elettorali.

14 gennaio 2015

Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;

Contestuale inizio da parte delle Organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste.

23 gennaio 2015

Primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale

28 gennaio 2015

Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale

6 febbraio 2015

Termine per la presentazione delle liste elettorali

19 febbraio 2015

Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione

3-4-5 marzo 2015

Votazioni

Rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti



6 marzo 2015

Scrutinio

6 marzo - 12 marzo 2015

Affissione risultati elettorali da parte della Commissione

13 -23 marzo 2015

Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'Aran per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Nell'articolo 5 del protocollo su proposta della Uil è stata accolta nella norma finale l'impegno delle parti al fine di poter modificare alcuni aspetti del regolamento elettorale entro la data del 30 novembre p.v. e che verranno riassunte dall'Aran, in un testo unitario le note di chiarimenti per le procedure elettorali.

Infine sempre da parte UIL è stata richiesto di poter inserire nel protocollo un impegno da parte del MAE nel poter fornire l'elenco delle istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli uffici scolastici Consolari. Il tutto entro il 5 dicembre 2014.

“su proposta della Uil è stata accolta nella norma finale l'impegno delle parti al fine di poter modificare alcuni aspetti del regolamento elettorale entro la data del 30 novembre p.v. “

Legge di Stabilità 2015

La Legge di stabilità 2015 è stata approvata nella serata del 15 ottobre u.s., da parte del Consiglio dei Ministri ed è arrivata al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica dopo diversi giorni, ottenendo la bollinatura della Ragioneria di Stato il 22 ottobre.

Nel complesso, la prima finanziaria del governo Renzi contiene interventi nell'economia per un totale di 36 miliardi di euro.

Una spending review di forte impatto per finanziare le misure contenute nella legge finanziaria, che potrebbe arrivare a 10-12 miliardi di euro.

Ministeri. Tagli pesanti su vari comparti ministeriali, che andranno a inficiare anche i servizi correlati. Nell'ordine, a pagare il conto della finanziaria saranno la Difesa (1,5 miliardi di dismissioni e 500 milioni di riduzioni alle Forze armate), Istruzione (150 milioni di tagli tra asili, elementari e scuole medie), Interni (meno 74 milioni alla pubblica sicurezza), Giustizia (64 milioni a civile e penale, 36 all'amministrazione penitenziaria).

Enti locali. Tagli pesanti alle Regioni, mentre l'impatto peggiore arriverà sulle province, le quali ormai alla scomparsa, dovranno operare dei tagli pesanti, obbligando le amministrazioni locali a nuovi balzelli per assicurare i servizi. Nello specifico, la finanziaria impone alle province tagli per 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017.

Niente sblocco stipendi dei dipendenti statali: il Ministro Madia, in-



fatti, ha sempre dichiarato che non ci sono i soldi, diverso invece sarà per gli addetti della pubblica sicurezza. Polizia, Carabinieri e gli altri corpi infatti, dovrebbero vedersi confermato lo sblocco dei salari a partire da gennaio (un miliardo per l'intervento).

Istruzione. Il Ministero dell'Istruzione avrà dei tagli e con una sforbiciata da 148,6 milioni di euro, suddivisi in 30 a carico dell'istruzione prescolastica, 36 alla scuola primaria, 17,6 alla secondaria di primo grado, 54,8 a carico di quella secondaria di secondo grado, 5,4 milioni per l'istruzione universitaria, un milione dalla ricerca. Nel prossimo triennio il taglio sarà di 421 milioni di euro, cioè 21 milioni più delle risorse destinate all'operazione "Scuole sicure".

Di seguito abbiamo voluto riportare integralmente alcuni degli articoli della Legge di stabilità che riguardano fondamentalmente il settore del Pubblico Impiego e commentarli.

*"Niente sblocco
stipendi dei
dipendenti statali: il
Ministro Madia,
infatti, ha sempre
dichiarato che non
ci sono i soldi,"*

Legge di Stabilità 2015



Titolo II

Misure per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze

Capo I

Misure per la crescita

Art. 3 Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola

La norma intende garantire un investimento di risorse sulla scuola che deve costituire la leva per lo sviluppo e la crescita del Paese.

In questo modo si vuole rafforzare l'offerta formativa e la continuità didattica, e valorizzare i docenti e l'autonomia scolastica. Le risorse stanziare sono quelle previste per procedere prioritariamente ad un piano assunzionale per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) nonché per i vincitori e gli idonei del concorso 2012, al fine di poter finalmente realizzare l'organico funzionale e dotare le scuole, ovvero le reti di scuole, del numero di docenti necessari sia allo svolgimento dell'attività didattica sia al potenziamento dell'offerta formativa a sostegno di attività aggiuntive e di progetti complementari, di cui i giovani hanno bisogno per essere formati e allenati a crescere nel mondo di oggi.

Il piano assunzionale da realizzare compatibilmente con le risorse disponibili anche in relazione alle ricostruzioni di carriera, consentirà, inoltre, di ridurre il numero di supplenze annuali e questo garantirà la continuità didattica e contribuirà a costituire un contingente stabile di docenti a disposizione delle scuole.

Ciò in linea con quanto richiesto anche a livello europeo (a seguito della procedura d'infrazione sul lavoro a tempo determinato) in merito alla necessità di evitare un ricorso e reiterato dello strumento dei contratti a termine, ristabilendo il principio costituzionale dell'accesso all'insegnamento esclusivamente attraverso concorso pubblico.

Le risorse stanziare saranno utilizzate, altresì, per varie attività di potenziamento del settore scolastico, con riferimento ad esempio all'alternanza scuola-lavoro e alla diffusione della connettività *wireless* nelle scuole.

Art. 3 Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola

L'articolo 3 istituisce il fondo da cui la riforma dovrà attingere e che prevede un miliardo nel 2015 (4 mesi) e tre nel 2016 e altri tre nel 2017. Queste risorse a disposizione devono servire per stabilizzare 150 mila precari ed anche a potenziare l'alternanza scuola-lavoro per la cui realizzazione sono stati quantificati 100 milioni di euro e la connessione digitale degli istituti il cui costo si aggira su 10 milioni di euro.

Considerando che gli stipendi del Comparto Scuola si aggirano su una media stipendiale di 22000 euro annui per il 2015 i 3 miliardi stanziati non saranno sufficienti alla stabilizzazione dei 150 mila precari, ne servirebbero 1,1 e nel 2016 3,3 senza contare gli aumenti connessi agli anni di supplenza effettuati che influiscono sui livelli d'inquadramento.

Nel 2015 le spese del Miur saranno tagliate di 250 milioni di euro e riguarderanno:

Legge di Stabilità 2015



I collaboratori dei dirigenti scolastici, le supplenze brevi del personale Ata con un risparmio di circa 65 milioni di euro.

Riduzione di 2000 unità del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con 50 milioni di risparmio.

Le supplenze dei docenti con un risparmio stimato di circa 135 milioni,

riduzione di **esoneri, comandi e distaccamenti**, per un risparmio di 140 milioni di euro.

Quanto all'Università e ricerca. Il Fondo di finanziamento ordinario per gli atenei viene ridotto di 34 milioni di euro, quello per gli enti di ricerca di 42 milioni: in entrambi i casi un importo considerato *“pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto di beni e servizi”*.

Art. 21 Pubblico Impiego

L'intervento di cui al comma 1 comporta la proroga anche per l'anno 2015 del blocco economico della contrattazione già previsto fino al 31/12/2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

La disposizione di cui al comma 2 estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

Il comma 3 concerne la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Quest'ultima misura è volta a stabilire, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013), che anche per l'anno 2015 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 e che lo stesso anno non è utile ai fini della

maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del citato personale.

La disposizione di cui al comma 4 abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.

Al comma 5 si prevede la riduzione dal 70 al 50 per cento dell'indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio. L'istituto giuridico dell'ausiliaria è previsto esclusivamente per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).

Il comma 6 prevede la riduzione degli incentivi economici da corrispondere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale. Vengono inoltre ridotti gli incentivi a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo.

Il comma 7 prevede l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età.

Il comma 8, al primo periodo, intende chiarire che i trattamenti accessori di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche.

Legge di Stabilità 2015



Viene inoltre stabilito, al secondo periodo, che i predetti trattamenti competono unicamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l'AIFA in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza e non possono essere corrisposti al personale in servizio presso strutture diverse da quelle sopra citate, quali l'Ufficio Centrale del Bilancio, struttura del MEF presso il predetto Dicastero. In tal modo si evita un'ingiustificata attribuzione di un duplice trattamento accessorio, uno da parte dell'amministrazione di appartenenza e l'altro da parte del Ministero della salute.

La disposizione di cui al comma 9 riduce, per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa relativa al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Si dispone, altresì, al comma 10, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015 delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa citata al comma 9, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014. 22

Il comma 11 dispone per l'anno 2015, il rinvio delle assunzioni di personale relativo ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo talune eccezioni (fra cui quelle relative agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e al personale dei gruppi sportivi).

Inoltre, i commi 12, 13 e 14 provvedono alla revisione degli Accordi nazionali quadro di amministrazione. In particolare - al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forze di polizia e nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (blocco rinnovi contrattuali) - si dispone, l'avvio, in deroga a quanto previsto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 164 del 2002, delle procedure per la revisione dell'Accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste. Il richiamato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 prevede che "per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi".

Si prevede altresì che, in sede di revisione degli Accordi nazionali quadro, si deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

Si prevede, altresì, che l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, sia disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego.

Il comma 15 interviene sulle disposizioni vigenti in materia di prerogative sindacali per i sindacati del personale dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale di vigili del fuoco. I commi da 16 a 19 rideterminano la composizione del sistema di rappresentanza riducendola del 50 per cento rispetto a quella vigente, per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (COCER, COIR e COBAR).

Infine, il comma 20 è diretto a limitare la spesa sostenuta per le predette rappresentanze al 50 per cento di quella sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

Legge di Stabilità 2015



Art. 21 (Pubblico impiego)

Il comma 17 dell'ART.9 della Manovra Correttiva dl 78/2010 bloccava i contratti fino al 2012 poi prolungato per altri due anni e oggi portato avanti per altri due anni fino al 2015.

A tale misura sono associati gli interventi di cui ai commi 2 e 3, concernenti, rispettivamente:

il rinvio di un anno del pagamento dell'IVC, previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2018, con riferimento al triennio contrattuale 2018-2020. Si rappresentano di seguito gli effetti lordo amministrazione, limitati agli anni 2018, 2019:

Effetti comma 2 - Valori in milioni di euro lordo amministrazione.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
---	---	---	590	310	---

I commi successivi riguardano il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate)

Il comma 8 interpreta l'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, nel senso che i trattamenti economici accessori derivanti dall'applicazione delle disposizioni ivi contenute non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche, fermi restando gli effetti delle sentenze passate in giudicato e delle transazioni definite alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i trattamenti accessori da corrispondere ai sensi del predetto articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, ferma restando l'incumulabilità di cui al presente articolo, possono essere attribuiti esclusivamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l'AIFA in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza.

Il suddetto art. 7 (Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità) prevedeva: 1. In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti.

Questo comma della legge di stabilità intende chiarire che i trattamenti economici accessori di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche. La stessa stabilisce inoltre che i predetti trattamenti competono esclusivamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l'AIFA in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza e non possono essere corrisposti ai dipendenti in servizio presso strutture diverse da quelle sopra citate, quali l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della salute (struttura del Mef).

La disposizione, pur non determinando direttamente effettivi risparmi in quanto non incide sul totale delle risorse di cui al predetto art. 7, assume comunque carattere necessario attese le finalità equitative intese ad evitare ingiustificate disparità di trattamento e l'insorgenza di ulteriore contenzioso con conseguenti effetti di carattere oneroso.

E' da tener presente che su questa norma vi è stato un accordo contrattuale.

Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015,

Legge di Stabilità 2015



possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015 per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.

L'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) nella Tabella allegata alla legge di conversione prevedeva :

Assunzioni anno 2011

Ministero dell'Interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Unità di personale da assumere: 1008

Oneri a regime: 39.065.659,74

Cessazioni anno 2010 e budget assunzionale anno 2011: 44.496.001,00

Unità cessate nel 2010 e limite unità assumibili nel 2011: 1008

Si interviene anche per adeguare ed aggiornare la disciplina dell'impiego a livello decentrato del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile al fine di razionalizzare le risorse disponibili e di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità delle stesse Forze di polizia derivanti dalle misure di contenimento della spesa pubblica e dal conseguente prolungato mancato rinnovo del contratto di lavoro, con la conseguente incidenza sull'organizzazione dei servizi, tenuto conto, in particolare, della riduzione del personale in servizio per effetto del parziale blocco del turn over e del contestuale incremento dell'età media del personale.

L'iniziativa è finalizzata, quindi, - in via derogatoria e straordinaria - a consentire, in tempi brevi, la revisione degli accordi nazionali quadro al fine di corrispondere alle mutate esigenze organizzative e di razionalizzazione delle risorse, nelle more del processo di riorganizzazione delle stesse Forze di polizia, nonché delle procedure per il rinnovo contrattuale normativo, di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tenuto conto della specificità dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia che richiede in particolare una riorganizzazione dell'orario di lavoro soprattutto a livello territoriale, la proposta normativa autorizza altresì, da subito, i responsabili degli uffici di impiegare il personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, come semplice informazione alle Organizzazioni sindacali.

L'iniziativa consente, tra l'altro, di superare l'attuale incertezza applicativa sorta in sede giudiziaria, con riferimento alla citazione davanti al giudice del lavoro di alcuni questori per comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori (legge n.300 del 1970), derivante dall'impiego del personale di polizia per specifiche esigenze operative, al di fuori dell'orario previsto dagli Accordi nazionale quadro attualmente in vigore.

L'abrogazione dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, atteneva ad una disciplina particolare relativa ai sindacati dei Corpo di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, distinta da quella prevista dal comma 1 dell'articolo 7.

Viene rideterminata la composizione del sistema di rappresentanza riducendola del 50% rispetto a quella vigente, per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (COCER, COIR e COBAR) .

Si stabilisce che a decorrere dall'anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio non possano superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

Legge di Stabilità 2015



I conseguenti risparmi potranno essere valutati soltanto a consuntivo in quanto determinati dall'effettiva attività svolta.

Il ministro dell'Interno aveva data per risolta la questione degli stipendi delle **forze di polizia** ma dalla lettura del disegno di legge, non si trovano risorse apposite quindi anche questi stipendi debbono ritenersi bloccati fino a tutto il 2015 come quelli degli altri dipendenti pubblici per i quali rimane bloccata fino al 2018 anche l'indennità di vacanza contrattuale.

Per le forze dell'ordine è previsto l'avvio delle procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro. Ma questa operazione serve per rispondere alle *“esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali”*.

In conclusione sono dimezzate le spese per gli organismi di rappresentanza di forze armate e guardia di finanza, sono ridotte le risorse per il riordino delle carriere nel comparto difesa-sicurezza (119 milioni) e si stabilisce il differimento delle assunzioni nel personale delle forze di polizia al 1 dicembre 2015, per un risparmio di 27 milioni.

Art. 28 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 1. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, riduce lo stanziamento per il funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma. Al riguardo, si rappresenta che la Scuola di Parma è stata attivata in via sperimentale con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004, che ha recepito le istanze espresse dall'EFSA di costituire e organizzare una Scuola secondo il modello delle Scuole Europee. Nel 2006 il Consiglio Superiore delle Scuole Europee, visto il risultato positivo dell'audit, ha riconosciuto la Scuola per l'Europa di Parma come

scuola di tipo 2 associata al sistema delle Scuole Europee con apposita convenzione stipulata con il Governo Italiano. 27

Comma 2. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede la riduzione degli stanziamenti destinati alle misure nazionali in materia di istruzione (autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997).

Comma 3. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede la definitiva acquisizione all'erario di tutte le somme giacenti presso le contabilità delle Istituzioni scolastiche ed educative per progetti nazionali non utilizzate dalle stesse.

Comma 4. La norma modifica l'articolo 307 del Testo Unico sulla Scuola, che attualmente prevede la presenza, nel numero di uno per provincia, di un docente che coordina i progetti di avviamento della pratica sportiva nelle scuole. A tali docenti di educazione fisica è consentito l'esonero dall'insegnamento. La novella, a decorrere dal 1° settembre 2015, individua un solo docente di educazione fisica per regione, impegnato nel coordinamento dei progetti regionali e nazionali per l'avviamento alla pratica sportiva, e, di conseguenza, riduce il numero di esoneri dall'insegnamento.

Comma 5. La norma, in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, abroga, a decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prevede gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico. Con la messa a regime dell'organico funzionale che si intende attuare e, quindi, con una maggiore disponibilità di docenti nelle scuole, che potrebbero svolgere funzioni più ampie e anche di ausilio al dirigente scolastico, ai fini di un più ampio progetto di miglioramento delle scuole stesse, non ci sarebbe più necessità di esoneri o semiesoneri per il personale che collabora con il dirigente scolastico.

Legge di Stabilità 2015



Commi 6-7. La norma, al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica, modifica, a decorrere dal 1° settembre 2015, il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo che il personale appartenente al comparto scuola non possa più essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso tutte le amministrazioni pubbliche che rientrano nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT, ovvero presso enti o associazioni e fondazioni.

Commi 8-9. Sempre in considerazione dell'attuazione dell'organico in posizione funzionale, i commi in questione prevedono la razionalizzazione, dal 1° settembre 2015, delle supplenze brevi, di cui all'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, affidate al personale docente, assistente, tecnico e ausiliario delle scuole. In particolare al comma 11 è previsto che il dirigente scolastico non possa procedere a conferire supplenze brevi al personale assistente amministrativo e tecnico delle scuole, anche in considerazione di un più ampio processo di razionalizzazione e digitalizzazione che interesserà le scuole. L'unica eccezione è prevista per le scuole più piccole il cui organico di diritto (per gli assistenti amministrativi) preveda meno di 3 posti. Quanto invece al personale collaboratore scolastico, la norma prevede che il dirigente non assegni le supplenze brevi per i primi 7 giorni. In quest'ultimo caso, alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale già in servizio di ore eccedenti retribuite a carico del MOF, che potrà essere prioritariamente destinato, da parte delle scuole, a tale ultima finalità. Con riferimento al personale docente, il comma 9 prevede, in particolare, il divieto per i dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza a decorrere dal 1° settembre 2015. Anche questa misura dovrebbe coincidere con la messa a regime dell'organico in posizione funzionale, che contribuirebbe a coprire proprio le supplenze brevi, in considerazione

di un aumento dei docenti a disposizione di ciascuna scuola.

Commi 10. La norma prevede una complessiva ridefinizione dell'organico ATA, attraverso una riduzione del numero dei posti in organico di diritto. Tale operazione si rende possibile nell'ottica di un complessivo processo di digitalizzazione e di incremento dell'efficienza dei processi che possa contribuire a sgravare l'attività del personale ATA. A tal fine la norma di cui al comma 11 stanziava 10 milioni di euro da reinvestire proprio nella suddetta attività di digitalizzazione.

Comma 12. La disposizione prevede che dall'attuazione del comma 10 devono derivare economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 50,7 milioni per l'anno 2016.

Comma 13. La norma riduce lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, utilizzato per assegnare alle Università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) le risorse per gli accertamenti medico-legali. Ciò in considerazione dell'andamento rilevato per le assenze del personale e gli accertamenti conseguentemente disposti.

Comma 14. La norma abroga la disposizione che prevede un'autorizzazione di spesa per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet.

Comma 15. Interviene su un'autorizzazione di spesa finalizzata all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova (istituto Erzelli), facendola confluire nel Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO), salva 28

Legge di Stabilità 2015



la finalizzazione di spesa. Poiché si sono verificati ritardi nel piano di insediamento della nuova sede universitaria rispetto all'originaria programmazione, si prevede inoltre di ridurre lo stanziamento previsto per il solo anno 2015, all'interno del complessivo piano quindicennale.

Comma 16. La riduzione di 34 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) per il 2015 e di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 si inserisce all'interno di una progressiva riqualificazione della spesa di funzionamento delle università stesse, volta a raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza del sistema. Per questi motivi tale riduzione è espressione di un intervento di carattere selettivo volto ad individuare la spesa improduttiva, pur mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati da ciascuna Università sia con riferimento alla didattica che alla ricerca, senza influire quindi sul sostegno ai corsi attivati e alla ricerca in essere. Infatti, è il frutto di una stima mirata alla razionalizzazione delle spese connesse all'acquisto di beni e servizi.

Comma 17. Prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 593 del 2000, attuativo del decreto legislativo n. 297 del 1999, le agevolazioni alla ricerca industriale erano gestite per il tramite dell'IMI (ora confluito in Intesa San Paolo S.p.A.), che operava attraverso il Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA). Con decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato previsto che la somma di 150 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa San Paolo, relativo alla gestione stralcio del FSRA fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo Unico per l'edilizia scolastica. Allo stato attuale, detratti i 150 milioni versati da Intesa San Paolo a gennaio 2014, restano sul conto FSRA circa 154 milioni; per la chiusura del piano stralcio FSRA occorrono 14 milioni. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede che la

suddetta somma di euro 140 milioni sia versata alle entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015.

Comma 18. Riduce le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Comma 19. La norma, ponendosi nel solco delle misure di razionalizzazione già adottate in altri contesti, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM sia onorifico nonché una riduzione dei compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione ed una riduzione dell'indennità aggiuntiva riconosciuta al Direttore.

Comma 20. La norma si pone nell'ottica delle misure di razionalizzazione già adottate in altri contesti e prevede la riduzione dei compensi previsti per gli organi degli Enti pubblici di ricerca. Alla riduzione si provvederà mediante un decreto del Ministro, che potrà anche ridefinire ed individuare criteri oggettivi, collegati a parametri dimensionali e di struttura degli enti, per la determinazione dei compensi in questione.

Comma 21. La riduzione di 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 delle disponibilità iscritte nel Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca (FOE) si inserisce all'interno di una progressiva riqualificazione della spesa di funzionamento degli Enti volta a raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza del sistema. Per questi motivi tale riduzione è espressione di un intervento di carattere selettivo volto ad individuare la spesa improduttiva, pur mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati da ciascun ente pubblico, in tema di ricerca. Infatti, è il frutto di una stima mirata delle spese connesse alle attività strumentali e all'acquisto di beni e servizi.

Legge di Stabilità 2015



Con un modello metodologico è stata infatti avviata la rilevazione delle principali categorie che possono contribuire a produrre risparmi e azioni di razionalizzazione (partecipazioni, assetto organizzativo, dotazione strumentale e dei mezzi di servizio, mappatura dell'articolazione territoriale e delle sedi, dematerializzazione delle procedure, spese per consumi intermedi, per il personale, per il contenzioso, per fitti e locazioni, ecc.). Ciò consentirà di mantenere inalterato il supporto alla missione istituzionale della ricerca, sia di base che applicata, nonché le attività di trasferimento in essere e programmate, anche in presenza di questa riduzione dei trasferimenti, che sarà dunque interamente assorbita da un incremento dell'efficienza nella gestione amministrativa.

Comma 22. La disposizione, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, dispone la ridefinizione del contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la conseguente riduzione del fondo per le competenze accessorie agli addetti.

Comma 23. La norma prevede che i controlli di primo livello sull'utilizzo dei Fondi comunitari del PON Istruzione siano effettuati dai revisori dei conti. Attualmente, con la normativa in vigore, i revisori dei conti sono responsabili dei controlli di secondo livello, mentre quelli di primo livello sono demandati all'Autorità di gestione. In previsione di un riassetto dei controlli, si rende pertanto necessario affidare ai suddetti revisori i controlli di primo livello. 29

Il comma 24 prevede, nell'ambito delle annuali riassegnazioni delle somme rivenienti dalle contabilità speciali scolastiche non versate all'entrata del bilancio dello Stato, ferme restando le determinazioni assunte per l'anno 2014, il versamento di un importo nel limite di 10 milioni di euro all'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), la destinazione di 5 milioni di euro

per gli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e di 1 milione di euro al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi.

Il comma 25 istituisce il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad interventi di natura premiale, con dotazione per l'anno 2015, di euro 10.000.000; rinvia, inoltre, il riparto del predetto Fondo ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei beneficiari delle somme e i criteri e parametri per il riparto della somma tra gli stessi; all'onere derivante dalla previsione di cui sopra si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Il comma 26 consente all'INVALSI di completare, attraverso un piano straordinario di assunzione, la dotazione organica attraverso la copertura di tutti i posti già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Ciò al fine di dare piena attuazione al Sistema Nazionale di Valutazione, che non potrebbe essere messo a regime senza il personale necessario. La valutazione costituisce infatti la leva indispensabile per un processo che mira alla trasparenza dei dati e delle informazioni, anche ai fini di una politica di premialità delle scuole e del relativo personale. Ai sensi del comma 27, all'onere derivante dalla previsione di cui sopra, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca.

Legge di Stabilità 2015



I commi da 28 a 30 disciplinano le facoltà assunzionali delle Università, con particolare riferimento ai ricercatori. In particolare, il comma 28 consente alle Università che sono in una situazione finanziaria solida, cioè le cui spese di personale sono inferiori all'80 per cento delle entrate ordinarie, di sostituire, alla cessazione dei relativi contratti, i ricercatori a tempo determinato "di tipo a" già assunti a valere sui punti organico, con altrettanti ricercatori di "tipo a" o di "tipo b", senza incidere sulle facoltà assunzionali. Il comma 29 mira a rendere più flessibile, in materia di assunzioni, il rapporto tra i professori di prima fascia e ricercatori a tempo determinato.

Il comma 30, inoltre, estende anche alle Università la regola, già in vigore per le altre Pubbliche Amministrazioni, che le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente possono essere accumulate per un triennio, in caso di utilizzo non integrale in ciascun anno.

Ai sensi del comma 31, vengono apportate alcune modifiche in disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Art. 28

(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2015, per la quota afferente alle spese di funzionamento.

Comma 1. Il disegno di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 prevede uno stanziamento complessivo in conto competenza, sul capitolo destinato al finanziamento della Scuola per l'Europa di Parma, di euro 9.562.000,00. Si propone di ridurlo di euro 200.000,00 a decorrere dal 2015. Si rappresenta che la quota della risorsa utilizzata dalla scuola per pagare gli stipendi al proprio personale ammonta a circa 8,1

milioni. La riduzione di stanziamento comporta dunque una diminuzione delle disponibilità per acquisto di beni e servizi presso la scuola da euro 1,4 milioni a euro 1,2 milioni. Si chiede quindi alla scuola, che sinora non è stata destinataria d'interventi di razionalizzazione, di incrementare l'efficienza nell'acquisto di beni e servizi nella misura del 14%.

Si otterranno dunque le seguenti riduzioni di spesa, a decorrere dall'anno 2015:

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	200.000	200.000	200.000

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 è ridotta di euro 30 milioni a decorrere dall'esercizio 2015.

Comma 2. La norma prevede la riduzione, per euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 400/1997, che a legislazione vigente è destinata alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta

Legge di Stabilità 2015



formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea, all'alternanza scuola-lavoro.

Si tratta di risorse la cui specifica finalizzazione, nell'ambito di quelle, numerose, sopraelencate, è decisa annualmente con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1 comma 601 della legge n. 296/2006. La relativa autorizzazione di spesa, quindi, non è gravata da obbligazioni giuridiche per gli stanziamenti relativi agli anni 2015 e successivi.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	30.000.000	30.000.000	30.000.000

3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2015 quota parte pari ad euro dieci milioni delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, la somma di euro 10 milioni al netto di quanto effettivamente versato".

Comma 3. L'articolo 1-bis del DL 134/2009 prevede che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, siano versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate alle scuole statali per il loro funzionamento. Le somme da versare sono individuate

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sarà possibile versare alle entrate dello Stato, nell'esercizio finanziario 2015, la somma di euro 10.000.000,00 indicata nella misura di spending review proposta, a valere su risorse già individuate, assegnate negli scorsi anni per formazione del personale scolastico ovvero a seguito del riparto dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/97 e per le quali la rendicontazione richiesta alle istituzioni scolastiche ha già rivelato la non attivazione dell'intervento o un grado di realizzazione ridotto.

È opportuno evidenziare che si tratta di risorse diverse da quelle di cui all'articolo 7 comma 39 del DL 95/2012.

Effetti sui saldi	2015
SNF	10.000.000

4. A decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: "Articolo 307. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.".

Comma 4. Si propone di limitare gli esoneri totali dall'insegnamento per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, oggi previsti dall'articolo 307 del Testo Unico sulla scuola, ad uno per regione. A legislazione vigente ne è invece previsto uno per provincia.

Legge di Stabilità 2015



Oggi i coordinatori sono 108 docenti di educazione fisica, dei quali novanta presso gli Uffici scolastici territoriali e diciotto presso gli altrettanti Uffici scolastici regionali.

Conseguentemente viene meno la spesa per 90 supplenti annuali di educazione fisica nella scuola secondaria. La spesa annua al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP per un supplente annuale di educazione fisica nella scuola secondaria, di primo o di secondo grado, è pari a euro 34.400,44.

Si otterrà, quindi, un risparmio lordo, per il bilancio del MIUR e a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, pari a euro 3.096.039,60. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	1.032.013,06	3.096.039,60	3.096.039,60

5. A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato.

Comma 5. La norma abroga l'articolo del Testo Unico sulla scuola che prevede la possibilità per i professori collaboratori dei dirigenti scolastici di ottenere l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento. Nell'anno scolastico 2014/2015 l'esonero completo interessa tre circoli didattici con almeno 80 classi, 1.119 istituti comprensivi e 469 scuole secondarie di secondo grado con almeno 55 classi. Il semiesonero interessa 2.056 istituti comprensivi e 1.049 scuole secondarie di secondo grado con un numero di classi pari ad almeno 40 ma inferiore a 55.

Considerando che lo stipendio lordo Stato di un supplente annuale, compresa anche l'IVC, è pari ad euro 31.909,92 nella scuola dell'infanzia e primaria e ad euro 34.400,44 nella scuola secondaria di secondo grado e considerando prudenzialmente che in ciascuna istituzione l'esonero sia correntemente assegnato ad un professore con la qualifica inferiore tra quelle tipiche della relativa tipologia di scuola, si ricava che la norma comporterà un risparmio lordo per le finanze pubbliche pari ad euro:

$3 \times 31.909,92 + 1.119 \times 31.909,92 + 469 \times 34.400,44 + 2.056/2 \times 31.909,92 + 1.049/2 \times 34.400,44$

Cioè, 102.783.165,14 euro lordo Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	34.261.055,05	12.783.165,14	2.783.165,14

6. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

7. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

Legge di Stabilità 2015



e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), ovvero enti, associazioni e fondazioni”.

Comma 6-7. Si prevede che il personale scolastico possa prestare servizio esclusivamente presso le scuole, facendo così venire meno i comandi, distacchi ed utilizzazioni presso gli organi costituzionali, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (fatta eccezione per le utilizzazioni presso l'Amministrazione dell'istruzione a supporto dell'autonomia scolastica e per il coordinamento dei progetti di educazione fisica), le regioni, gli enti locali, università (ad eccezione del personale impegnato nei percorsi di reclutamento del personale docente), altri enti pubblici nonché enti ed associazioni private. Sono altresì fatte salve le posizioni relative alle scuole all'estero, comprese quelle finalizzate all'amministrazione, coordinamento e vigilanza delle stesse. La disposizione non comporta modifiche all'attuale regime dei comandi del personale scolastico previsto da disposizioni attuative di obblighi europei o internazionali.

Si tratta di circa 2.500 unità di personale oltre i dirigenti scolastici. Di questi, 1.371 sono utilizza-

ti presso gli Uffici Scolastici Regionali. Per lo più sono docenti, anche se vi sono 110 ATA.

Ad oggi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non riceve rimborsi da parte di alcun ente in funzione del personale comandato/distaccato/fuori ruolo/utilizzato, pur continuando a pagarne lo stipendio e quello dei relativi supplenti.

In attesa di una ricognizione puntuale della distribuzione tra le qualifiche, per la stima dei risparmi conseguenti al venir meno dei supplenti, si ipotizza che il risparmio consegua unicamente al rientro a scuole del personale utilizzato presso il ministero stesso. Considerando in via prudenziale un risparmio medio di euro 30.000 lordo Stato l'anno (lo stipendio minimo di un docente supplente annuale è pari ad euro 31.909,92 l'anno), si ricava che il risparmio complessivo è pari ad euro 41 milioni per ciascun anno scolastico dal 2015/2016 in poi. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4-/12 in relazione all'anno scolastico:

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	13.666.666,67	41.000.000,00	41.000.000,00

Legge di Stabilità 2015



8. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;

personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi.

Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

Comma 8. Si prevede di adottare le seguenti misure, con decorrenza 1° settembre 2015:

- abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti amministrativi, fatta eccezione che per le scuole il cui organico abbia uno o due posti. La misura intende estendere anche al personale amministrativo della scuola lo stesso regime, in materia di sostituzioni per assenza, in essere per i restanti comparti del pubblico impiego;

- abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti tecnici, che saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni po-

tranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria;

- previsione che per i primi sette giorni di assenza, i collaboratori scolastici siano sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

Circa l'impatto sulle segreterie amministrative, si rappresenta che in tutti gli altri comparti del pubblico impiego non si provvede a sostituzione del personale amministrativo in caso di assenza. Si è comunque ritenuto di dover mantenere la possibilità della sostituzione per le scuole di minori dimensioni e in particolare quelle con uno o due posti, ove l'assenza temporanea di un assistente amministrativo rischierebbe di gravare eccessivamente sul DSGA e sul collega (ove c'è) rimasto in servizio.

Per una stima dei risparmi si sono utilizzati i dati dei contratti di lavoro dipendente sottoscritti dalle istituzioni scolastiche statali con supplenti brevi e saltuari nel corso del 2013 – fatta eccezione per quelli sino alla nomina degli aventi diritto e per quelli disposti ai sensi del DL 147/2007.

Si tratta di 1.057.795 contratti, riferiti a tutti i gradi e ordini di scuola e a tutte le qualifiche contrattuali.

Legge di Stabilità 2015



Con riferimento all'intervento previsto, si riscontra che:

- l'ammontare impegnato per i contratti stipulati nei confronti degli assistenti amministrativi e tecnici supplenti brevi presso le scuole con almeno 3 posti in organico di diritto di assistente amministrativo è pari ad euro 35.044.268,36 lordo Stato. Dai dati non è possibile distinguere i contratti degli assistenti amministrativi da quelli relativi agli assistenti tecnici. Il dato potrebbe quindi essere sottostimato, poiché non sono stati presi in considerazione i contratti per gli assistenti tecnici nelle scuole con meno di tre posti di assistente amministrativo in organico;

- l'ammontare impegnato per i contratti di durata pari od inferiore a 7 giorni stipulati con collaboratori scolastici supplenti brevi è pari ad euro 32.637.359,51. Si rappresenta che la somma corrisponde a quella massima che occorrerà spendere, a seguito dell'entrata in vigore della norma proposta, per l'attribuzione di ore eccedenti (straordinario) ai colleghi rimasti in servizio. Tenuto conto dell'esigenza di remunerare il sopra indicato impegno aggiuntivo dei collaboratori scolastici, oltre che quello normalmente remunerato ai docenti, la norma dispone che il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) sia destinato prioritariamente alle ore eccedenti. Il MOF a legislazione vigente ammonta a circa euro 689 milioni in ragione d'anno, quasi tutti oggi utilizzati per il finanziamento di progetti di ampliamento dell'offerta formativa decisi annualmente dalle scuole. Il MOF è quindi più che capiente rispetto la nuova spesa posta a suo carico, a maggior ragione se si considera che l'attuazione del piano "La buona scuola" consentirà di incrementare l'offerta formativa, anche oltre i livelli oggi assicurati dal MOF, senza gravare su quest'ultimo.

Per quanto sopra illustrato, la norma proposta avrebbe potuto garantire nel 2013 risparmi di spesa pari a euro 67.681.627,87 lordo Stato, se fosse entrata in vigore entro l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014. Al fine di pervenire a previsioni prudenziali circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma in esame, si stima un risparmio lordo pari a euro 64 milioni a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	21.333.333,33	64.000.000,00	64.000.000,00

9. Ferma restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo dell'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

Comma 9. Si prevede, con decorrenza 1° settembre 2015, di non sostituire più con supplenti brevi e saltuari i docenti che si assentino dal servizio, per il primo giorno di assenza. Ciò anche in considerazione del fatto che non sempre è possibile che i supplenti brevi nominati riescano a prendere servizio sin dalla prima ora del primo giorno, per evidenti ragioni logistiche, pur essendo comunque pagati per intero purché prendano servizio entro la giornata. Alla sostituzione si provvederà invece mediante l'utilizzo dell'organico funzionale e di rete che sarà realizzato con l'attuazione del piano La buona scuola. Come previsto dallo stesso piano, si potrà provvedere alle sostituzioni anche mediante il ricorso ad eventuali strumenti quali una "banca delle ore".

Legge di Stabilità 2015



Ciò consentirà una maggiore efficacia, grazie all'immediata reperibilità di docenti, che potrebbero già conoscere gli alunni interessati, pronti a sostituire i colleghi assenti. Per una stima dei risparmi si sono utilizzati i dati dei contratti di lavoro dipendente sottoscritti dalle istituzioni scolastiche statali con supplenti brevi e saltuari nel corso del 2013 – fatta eccezione per quelli nominati sino alla nomina degli aventi diritto e per quelli disposti ai sensi del DL 147/2007. Si tratta di 1.057.795 contratti, riferiti a tutti i gradi e ordini di scuola e a tutte le qualifiche contrattuali. Con riferimento all'intervento previsto, si riscontra che l'ammontare impegnato per il primo giorno di durata di tutti i contratti di supplenza breve stipulati con docenti è stato pari, nel 2013, a euro 143.107.240,97, dei quali euro 11.334.596,67 relativi alla scuola dell'infanzia e primaria. Al fine di pervenire a previsioni prudenziali circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma in esame, si stima un risparmio lordo pari a euro 135 milioni a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	45.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla

revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- **una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;**
- **una riduzione nella spesa di personale pari ad euro 50,7 milioni a decorrere all'anno scolastico 2015/2016.**

Comma 10. La norma proposta, provvista di adeguata clausola di salvaguardia, prevede la modifica dei criteri alla base della determinazione dell'organico di diritto del personale ATA per le istituzioni scolastiche statali.

Ciò anche tenuto conto che nel corso degli anni è stata incrementata l'efficienza di numerosi procedimenti amministrativi che interessano o interessavano le segreterie scolastiche, talvolta eliminandoli completamente (e.g. il pagamento della TARSU e delle visite fiscali, la liquidazione delle spettanze ai supplenti brevi e saltuari), talaltra introducendo procedimenti automatizzati che hanno semplificato il lavoro quotidiano (e.g. Ordinativo Informatico Locale, sistema informativo per la gestione degli inventari).

Fermo restando che in sede di predisposizione del decreto interministeriale previsto dalla norma si provvederà, con la relativa relazione tecnica, a dare compiuta dimostrazione dell'adeguatezza delle misure rispetto il fine di contenimento della spesa per euro 50,7 milioni lordo Stato a decorrere dall'anno scolastico

Legge di Stabilità 2015



2015/2016, a mero titolo indicativo si rappresenta che il risultato finanziario indicato potrebbe essere raggiunto mediante una riduzione dei posti inferiore al 50% di quelli vacanti e disponibili a settembre 2015, cioè di 923 posti di assistente amministrativo, di 819 posti di collaboratore scolastico e di 275 posti di assistente tecnico. Considerato che lo stipendio lordo Stato di supplenti annuali delle qualifiche elencate è rispettivamente pari ad euro 26.288,13 annui, euro 23.481,74 annui e euro 26.288,13 annui, la riduzione di spesa sarà pari a:

$923 \times 26.288,13 + 819 \times 23.481,74 + 275 \times 26.288,13$ cioè euro 50.724.724,80 lordo amministrazione a decorrere dall'anno scolastico 2015-/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	16.908.241,60	50.724.724,80	50.724.724,80

11. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 10 milioni a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 10.

Il Comma 11, autorizza la spesa di euro 10 milioni l'anno 2015 per il completamento delle attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia, l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni ed il personale dipendente.

12. Dall'attuazione del comma 10 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 50,7 milioni a decor-

rere dall'anno 2016. . Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari ad euro 10 milioni, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 11. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 12. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 11 si provvede mediante quota del risparmio derivante dalle riduzioni di spesa di cui al comma 10.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	+ 10.000.000	0	0

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle Università e dalle istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica è ridotta di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2015.

Comma 13. La norma provvede a ridurre lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, utilizzato per assegnare alle Università e agli enti AFAM le risorse per gli accertamenti medico-legali. Avuto riguardo al livello di spesa atteso, lo stanziamento residuo risulterà sufficiente, a decorrere dal 2015, per la copertura del fabbisogno.

Legge di Stabilità 2015



	2015	2016	2017 e seg.
SNF	700.000,00	700.000,00	700.000,00

14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b. il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Comma 14. Viene abrogata l'autorizzazione di spesa in favore della scuola di ateneo per la formazione europea "Jean-Monnet" presso la seconda università di Napoli. L'università, nell'ambito del proprio autonomo bilancio, potrà comunque proseguire il supporto alla scuola di ateneo.

15. Il secondo periodo del comma 1333 dell'articolo 1 della

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	3.326.757,00	3.326.757,00	3.326.757,00

legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato. Le risorse finanziarie già destinate all'intervento di cui all'articolo 1, comma 1333, della citata legge, pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, confluiscono sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e possono essere destinate alle medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1333, della citata legge. Le somme da impegnare per la medesima finalità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al citato Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

Comma 15. La norma interviene su un'autorizzazione di spesa finalizzata all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova, facendola confluire nel FFO. Ciò naturalmente si configura come mero aggiustamento contabile e non ha effetti sui saldi di finanza pubblica. Solo per l'anno 2015 la somma disponibile è azzerata, con effetti positivi sia sul saldo netto da finanziare che sull'indebitamento, senza che ciò pregiudichi l'effettivo raggiungimento del fine dell'insediamento della nuova sede universitaria.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	5.000.000,00		

16. Il Fondo di finanziamento delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di euro 34 milioni per l'anno 2015 e di euro 32 milioni a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuarsi a cura delle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

Comma 16. La disposizione in questione dispone la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, in una misura pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto dei beni e dei servizi da parte delle Università.

Legge di Stabilità 2015



Detto incremento di efficienza potrà essere raggiunto, nel rispetto dell'autonomia delle università, mediante l'adozione e l'intensificazione di misure simili nella natura e scopo a quelle introdotte con l'articolo 6 del DL 78/2010 ovvero mediante un maggior ricorso a strumenti di acquisizione avanzati quali quelli offerti dalle centrali di acquisto. Con decreto del Ministro saranno comunque dati indirizzi applicativi alle università.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	34.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00

17. La somma di euro 140 milioni, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. e relativa alla gestione stralcio del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata alle entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del F.S.R.A. sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali (F.F.O.).

Comma 17. L'articolo 18 comma 8-sexies del DL n. 69/2013 prevede che le somme giacenti presso il conto corrente acceso presso Intesa San Paolo e destinate al piano stralcio del Fondo Speciale di Ricerca Applicata siano versate alle entrate dello Stato e riassegnate al FFO, detratti 150 milioni destinati dalla medesima norma all'edilizia scolastica nonché quanto occorrente per la chiusura del piano stralcio medesimo. Si stima che alla chiusura del piano stralcio e detratti i 150 milioni destinati all'edilizia scolastica,

rimarranno disponibili almeno 140 milioni di euro.

La disposizione, pertanto, prevede l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 della predetta somma di 140 milioni di euro, fermo restando che eventuali ulteriori disponibilità che fossero accertate confluirebbero sul FFO

18. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate al funzionamento delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di 1 milione di euro per l'anno 2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto Fondo, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.

Comma 18. La disponibilità presso alcuni enti AFAM di elevati fondi cassa consente, per il solo esercizio 2015, di ridurre di un milione l'ammontare delle risorse destinate agli stessi enti per il loro funzionamento amministrativo e didattico, senza conseguenze sulle attività istituzionali.

Effetti sui	2015	2016	2017 e seg.
SNF	1.000.000,00		

19. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di Presidente delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è onorifico. Allo stesso non è dovuto alcun

Legge di Stabilità 2015



compenso, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle suddette Istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusi di quelli derivanti dal primo periodo, pari ad euro 1.450.000,00 a decorrere dall'anno 2015.

Comma 19. La previsione che l'incarico di Presidente presso gli 80 enti AFAM sia onorifica consentirà di risparmiare in media 14.000 euro per presidente, cioè 1.120.000 euro. La norma prevede altresì che si provveda a ridurre l'indennità riconosciuta ai direttori didattici e i compensi ai componenti dei Consigli d'Amministrazione, in maniera da assicurare un ulteriore risparmio pari ad euro 330.000 annui.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00

20. I compensi ai componenti degli organi degli Enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari ad euro 916.000 nell'anno 2015 ed euro un milione a decorrere dal 2016. Conseguentemente, il Fondo ordinario degli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo è ridotto in pari misura.

Comma 20. La disposizione prevede di razionalizzare e uniformare i compensi ai componenti degli organi degli Enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul FOE, in maniera da realizzare risparmi di spesa pari a 1 milione l'anno. Poiché il decreto del Ministro che ridetermina i compensi sarà adottato entro il 1° febbraio, nel 2015 la riduzione di spesa ammonterà a 11/12mi del valore di regime, cioè 916 mila euro.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	916.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

21. Il Fondo ordinario degli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuarsi a cura degli enti di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

Comma 21. Con la norma in questione si riduce il Fondo ordinario per gli enti di ricerca, in una misura pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto dei beni e dei servizi da parte degli enti stessi. Detto incremento di efficienza potrà essere raggiunto, nel rispetto dell'autonomia degli enti, mediante l'adozione e l'intensificazione di misure simili nella natura e scopo a quelle introdotte con l'articolo 6 del DL 78/2010 ovvero mediante un maggior ricorso a strumenti di acquisizione avanzati quali quelli

Legge di Stabilità 2015

offerti dalle centrali di acquisto. Il Ministro, con proprio decreto, darà indirizzi attuativi, nel rispetto dell'autonomia degli enti.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00

22. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è individuato in 190 unità inclusive della dotazione relativa l'Organismo Indipendente di Valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.

Comma 22. A legislazione vigente, nel 2015 il contingente di personale di diretta collaborazione, incluso l'OIV, sarà pari a 220 unità e il fondo per la corresponsione delle indennità accessorie al relativo personale ammonterà a euro 1.227.420,00 al lordo dipendente, cioè euro 1.628.786,34 al lordo Stato. La proposta riduzione a 190 unità del contingente di personale di diretta collaborazione corrisponde ad una ridu-

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	222.000,00	222.000,00	222.000,00

zione del 13,63%, cioè ad una riduzione del fondo pari ad euro 222.107 lordo Stato.

23. All'articolo 1, dopo il comma 616-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere il seguente comma:

“616-ter Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativamente al programma operativo nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” del periodo di programmazione 2014-2020, conduce i controlli di cui all'articolo



125 paragrafo 5 del Regolamento UE n. 1303/2013 avvalendosi dei propri rappresentanti in qualità di revisori dei conti, di cui al comma 616-bis, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa comunitaria che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali.”.

Comma 23. La norma interviene, in maniera ordinamentale senza riflessi sui saldi di finanza pubblica, sui controlli contabili effettuati sull'utilizzo da parte delle scuole delle risorse provenienti dal PON istruzione. Oggi i controlli di primo livello previsti dalla Comunità sono effettuati a cura dell'Autorità di Gestione incardinata presso il Ministero, mediante avalimento dei funzionari amministrativi in servizio presso gli Uffici scolastici territoriali. I controlli di secondo livello sono invece affidati ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche.

In vista di una prossima riorganizzazione del sistema dei controlli, si prevede che i controlli di primo livello sui fondi PON della programmazione 2014-2020 siano affidati ai revisori dei conti in rappresentanza del MIUR, che continueranno anche ad effettuare quelli di secondo livello sulla precedente programmazione 2007-2013.

24. Alla fine dell'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inserite le seguenti parole”, ferma restando la destinazione per l'anno 2014 al Fondo ordinario per gli enti di ricerca per le esigenze dell'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)

Legge di Stabilità 2015



nel limite di 10 milioni di euro, alle finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel limite di 5 milioni di euro nonché alle finalità di cui all'articolo 19 comma 5-bis del medesimo decreto-legge nel limite di 1 milione di euro.”.

Comma 24. La norma prevede un finanziamento una-tantum di euro 10 milioni nell'anno 2014 in favore dell'INVALSI, da utilizzare per strutturare il Sistema Nazionale di Valutazione secondo le linee guida indicate nel piano la Buona Scuola del governo.

Contestualmente si prevede di destinare, sempre per l'anno 2014, euro 5 milioni alle iniziative di cui all'articolo 19 comma 4 del DL n. 104/2013 – sostegno agli istituti musicali parreggiati, ed euro 1 milione per il 2014 per il sostegno alla accademie non statali di belle arti.

All'onere si provvede utilizzando quota parte dei 26.486.195,81 sinora versati alle entrate dello Stato ai sensi dell'articolo 7 comma 39 del DL 95/2012 a valere sulle contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali. Quota parte di detti versamenti, pari a euro 6.000.000,00, è destinata alle borse di studio degli specializzandi medici ai sensi dell'articolo 15 del DL 90/2014. La somma residua, pari a euro 23.486.195,81, è più che sufficiente a dare copertura alle esigenze manifestate con la norma proposta.

L'articolo 7 comma 39 del citato DL 95/2012 prevedeva che le somme versate alle entrate a valere sulle contabilità in questione fossero riassegnate alle spese e in particolare al funzionamento delle scuole. Il cambio di destinazione, non comporta quindi effetti sulle finanze pubbliche.

25. ***Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad interventi di natura premiale, con la dotazione di euro 10 milioni nell'anno 2015. Il riparto del fondo è disposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Col medesimo decreto sono individuati i beneficiari e i criteri e parametri per il riparto della somma disponibile tra gli stessi. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.***

Comma 25. La norma prevede l'istituzione di un Fondo per il potenziamento e la valorizzazione del sistema AFAM, con la dotazione di euro 10 milioni nell'anno 2015, da assegnare alle istituzioni anche sulla base di criteri di premialità. Le istituzioni utilizzeranno le risorse per interventi in conto capitale, ad esempio per l'acquisto di strumenti musicali o di dotazioni laboratoriali. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La copertura viene individuata nella riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che presenta le sufficienti disponibilità.

Legge di Stabilità 2015



26. Al fine di una piena attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione dell'istruzione scolastica, l'INVALSI è autorizzato ad integrare il programma straordinario di reclutamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Alle relative procedure non si applica il termine di cui al primo periodo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge.

27. All'onere conseguente alle procedure di cui al comma 26, pari ad euro 593.000 per l'anno 2015 e 692.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Commi 26-27. La norma autorizza l'INVALSI ad attuare un piano assunzionale straordinario, a copertura dei posti vacanti in pianta organica e in deroga ai vigenti vincoli in materia di facoltà assunzionali. Ciò si rende opportuno in relazione al previsto potenziamento delle attività di valutazione del sistema di istruzione, anche alla luce della centralità di tale sistema per il complessivo piano evolutivo per la scuola previsto dal Governo con la buona Scuola.

La pianta organica dell'INVALSI ha 42 posti, divisi tra ricercatori, tecnologi, collaboratori tecnici degli enti di ricerca e amministrativi. Di questi posti, 11 sono vacanti o lo saranno entro il 31 dicembre 2015.

L'onere di personale conseguente alla copertura di detti posti è valutabile, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, in euro 592.211,49 nel 2015 ed in euro 691.653,50 a decorrere dal 2016.

Nella quantificazione dei predetti oneri è stato previsto prudenzialmente anche un onere per la retribuzione accessoria, pari a quello medio oggi in essere presso l'ente, in considerazione del parere reso da ARaN e Funzione Pubblica circa la costruzione del relativo fondo negli enti di nuova o recente costituzione, che deve riflettere, nell'ammontare, gli incrementi del personale in servizio.

La copertura dell'onere è realizzata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 che presenta le sufficienti disponibilità.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	593.000	692.000	692.000

28. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2015, le Università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della citata legge, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali del presente comma,".

Legge di Stabilità 2015



Il comma 28, al fine di favorire il reclutamento di ricercatori universitari nella fase iniziale della carriera accademica, apporta, a decorrere dall'anno 2015, talune modifiche all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo la possibilità di sostituire, senza gravare sui punti organico, il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già assunti a valere sui punti organico con riferimento alle sole Università che presentano un indicatore delle spese di personale inferiore al 80% sul totale delle entrate, ai sensi di quanto attualmente previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Quanto precede nel presupposto che si tratta della mera sostituzione, alla scadenza dei relativi rapporti, di personale assunto a tempo determinato a valere su cessazioni di personale a tempo indeterminato.

Tale previsione non cambia la modalità di calcolo del rapporto delle spese di personale in cui rimarrebbero inclusi i costi dei ricercatori a tempo determinato sia della tipologia a), sia della tipologia b) dell'articolo 24 della legge 240/2010, ma si pone l'obiettivo di favorire l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ferma restando la compatibilità finanziaria dei relativi oneri, mantenendo invece tali figure completamente nell'ambito delle limitazioni al turn over per le università con indicatori di bilancio non adeguati. Le disposizioni che individuano gli indicatori di bilancio ai fini della programmazione delle assunzioni delle università sono peraltro in corso di ridefinizione con dPCM, in attuazione del comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 49/2012.

I conseguenti riflessi sulle facoltà assunzionali riguardano unicamente soggetti assunti con contratto a tempo determinato non convertibile a tempo indeterminato.

Quindi la norma non comporta incrementi di spesa permanenti. La facoltà in questione è attribuita alle sole Università con bilanci tali da consentire la copertura (temporanea, come detto) della maggiore spesa. Inoltre, non prevedendosi un contestuale incremento del FFO, la maggiore spesa di personale potrà avvenire unicamente con una contestuale riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi da parte delle Università interessate. Tale incentivo va altresì a stimolare il perseguimento di politiche di bilancio virtuose in tutto il sistema universitario

29. Al secondo periodo dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le parole: "lettera b)" sono soppresse.

Il comma 29, sopprimendo il riferimento esclusivo ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, consente di rendere più flessibile, nell'ambito della programmazione di ateneo, la modalità di calcolo del rapporto 1:1 tra assunzione dei professori ordinari e quella dei ricercatori a tempo determinato. In questo modo al denominatore di tale rapporto sarebbero conteggiati oltre ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/10, anche i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/10 che fino ad oggi erano esclusi. Si persegue in questo modo un indirizzo di maggiore flessibilità mantenendo invariati i vincoli assunzionali.



A cura del Servizio Politiche di
Programmazione Economiche e
Finanziarie
e del Pubblico Impiego

Segretario Responsabile

Antonio Focillo

Indirizzo E-mail:
politicheeconomiche@uil.it

Uff. Tel.: 06 4753328

Fax: 06 4753222

**I NOSTRI SERVIZI SUL
SITO UIL NELL'AREA**

**POLITICHE DI
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E
FINANZIARIA**

E

**POLITICHE
CONTRATTUALI E P.I.**

**DI SEGUITO LE
FINESTRE DI
APPROFONDIMENTO**

**REPORT INFORMATIVO
ECONOMIA E FINANZA**

**FLASH NOTIZIE
ECONOMIA E FINANZA**
analisi sulla legge di stabilità

**REPORT INFORMATIVO
TRASPORTI**

**FLASH NOTIZIE
TRASPORTI**

SOTTO LA LENTE
DICHIARAZIONI ALLA STAMPA DI ANTONIO FOCILLO

**Report Info
Pubblico
Impiego**

**DOCUMENTAZIONI
E OSSERVAZIONI
UIL PUBBLICO IMPIEGO**

La Uil non accetterà ulteriori rinvii del rinnovo dei contratti dei lavoratori pubblici, bisogna ripristinare e riqualificare immediatamente la dinamica contrattuale pubblica, bloccata dal 2009 anche per dipendenti, che hanno già ampiamente dimostrato la propria responsabilità e oltretutto, svolgono funzioni altamente a rischio.

Ad aggravare la situazione c'è il fatto che il blocco **non si è limitato solo ai contratti nazionali**, ma ha coinvolto anche **quelli aziendali e addirittura sono state bloccate le retribuzioni individuali**, aggiungendo al danno la beffa: eventuali promozioni determinano solo maggiori responsabilità, ma non miglioramenti economici.

Vogliamo ricordare al Governo che nel rapporto di lavoro lo scambio si basa su un accordo, da raggiungere, attraverso la contrattazione collettiva, - fra lavoratore e datore di lavoro: prestazione lavorativa contro retribuzione; per i pubblici dipendenti il datore di lavoro coincide con la pubblica amministrazione e quest'ultima si è arrogata il diritto di cambiare unilateralmente le regole del gioco, giungendo addirittura a bloccare anche l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale: se avesse tenuto questi comportamenti un datore di lavoro privato avrebbe generato duri conflitti.

Il non rispettare questa regola e non adeguare i salari, non è solo un problema di legalità relazionale, ma anche di miopia politica, perché le basse retribuzioni di milioni di pubblici dipendenti impediscono che i consumi loro e delle loro famiglie aumentino e questo vale anche per il risparmio: se non c'è liquidità non c'è domanda quindi i consumi crollano, diminuiscono il gettito fiscale, per cui il debito pubblico invece di decrescere aumenta, mentre il Paese intero si avvia verso l'ineluttabile declino.

Con il blocco dei contratti i lavoratori pubblici hanno già contribuito a una riduzione molto forte della spesa pubblica: nel 2011 la spesa complessiva



sostenuta dalla pubblica amministrazione per erogare le retribuzioni è diminuita di circa 17 miliardi, circa il 10% della spesa complessiva del monte salari. Il blocco di tutti i contratti, che raggiunge ormai i 5 anni, finora ha portato ad una perdita dell'11% del potere d'acquisto per i lavoratori, perché le retribuzioni non hanno recuperato né l'aumento dei prezzi che si è registrato tra il 2010 e il 2014, né lo scarto tra l'inflazione programmata e quella reale che c'è stato nei due bienni precedenti.

Si è sostenuto che gli 80 euro nel pubblico impiego andavano a compensare i rinnovi contrattuali. a parte il fatto che negli altri settori si sono rinnovati i contratti ed hanno avuto gli 80 euro, in realtà anche per i redditi bassi, gli 80 euro compensano solo una parte delle perdite subite per i mancati rinnovi contrattuali. Se consideriamo l'indice IPCA per il periodo 2010-2014, il mancato incremento salariale è pari al 10% netto, che in busta paga fa molto più di 80 euro lordi. E poi a fronte di 3 milioni e 200mila lavoratori pubblici, sono 800.000 i cedolini che riportano il bonus. E gli altri 2 milioni e 400mila?

Ecco perché chiediamo i rinnovi dei contratti a partire dal 2013.

In quest'ultima pagina un estratto sull'analisi fatta dalla Uil sulla situazione della Pubblica Amministrazione e sui dipendenti pubblici presentata dal Seg. Confederale

Antonio Focillo

il 27.10.2014 al Governo